PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 6 - numero 1110 di mercoledì 27 ottobre 2004

E' vicino il nuovo Testo Unico della sicurezza sul lavoro (1/2)

Articolo a cura di Rocco Vitale. "Circola da qualche giorno, tra gli addetti ai lavori, una bozza di proposta del nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo documento..."

Pubblicità

Circola da qualche giorno, tra gli addetti ai lavori, una bozza ? completa e complessa ? di proposta del nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo documento dovrebbe essere approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri il 29 ottobre.
Questa approvazione è una prassi necessaria affinché venga dato il via al Testo Unico. Infatti l'approvazione di un testo da parte del Consiglio dei ministri è indispensabile per il proseguimento dell'iter, che come decreto legislativo, deve acquisire il parere delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni.

Con legge 186/2004 il governo ha avuto una proroga (la precedente scadenza era fissata al 9 settembre 2004) per l'approvazione con Decreto Legislativo di un Testo unico sulla sicurezza alla data del 31 marzo 2005.
Se verrà approvato dal Consiglio dei ministri a fine ottobre la proposta del nuovo testo unico inizierà formalmente il suo iter che ? dovrebbe ? concludersi a fine marzo del prossimo anno.

In attesa di conoscere il testo ufficiale sottoposto all'approvazione, dai primi elementi conosciuti, si può affermare che vi è un apprezzabile sforzo di coordinamento di tutte le norme emanate negli ultimi 50 anni. Viene anche fatta chiarezza sull'inserimento nelle norme che tutelano lavoratori autonomi, familiari, ecc. estendendo la tutela della salute e della sicurezza a tutti i lavoratori indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro.
Aspetto positivo sono la totale abolizione dei D.Lgs. 626/94, 493/96 e 494/96 che vengono considerate nel loro insieme nel nuovo Testo e si prestano così ad applicazioni univoche e semplici.

Modifiche di carattere generale riguardano la prevenzione dei rischi ed il Documento della Valutazione. Al riguardo si richiama la necessità della brevità, comprensibilità e criteri di semplicità che, di fatto, vengono rimessi al solo datore di lavoro. In particolare nei principi generali della prevenzione viene introdotto il concetto dell'eliminazione dei rischi e, dove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate.
In questo senso il datore di lavoro ha una ampia facoltà di azione anche in base al fatto che molte delle prescrizioni contenute nei DPR degli anni 1955 e 1956 sono stati trasformati in norme di buona tecnica.

Una parte specifica viene dedicata agli Organismi Bilaterali che avranno poteri di intervento e di certificazione. Manca del tutto, però, una chiarificazione sul ruolo ed i poteri di questi organismi, anche in assenza di una verifica della loro organizzazione, struttura, diffusione sul territorio ed effettiva capacità operativa.

Infine viene riformulato l'intero sistema sanzionatorio con una vera e propria depenalizzazione nei confronti dei preposti che oggi erano equiparate a quelle dei datori di lavoro e dei dirigenti.

Nella sostanza il nuovo Testo Unico cammina lungo la strada di una vera e propria deregolamentazione con lo scopo che la prevenzione non sia la mera applicazione di singole norme antinfortunistiche ma del loro collocamento nel contesto aziendale,

organizzativo e produttivo dell'azienda. Però alla positività di questa ipotesi non tutti gli strumenti adottati appaiono idonei a perseguire questo fine.

La seconda parte dell'articolo sarà pubblicata domani.

---

www.puntosicuro.it